

## PATTO PARASOCIALE

tra

**Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto**, con sede legale in Bergamo, Via IV Novembre n. 7, C.F. e P.IVA 00564560100, in persona del Direttore Generale, prof. Antonello Zangrandi munito dei necessari poteri (d'ora in poi, "**Istituto SCMR**")

e

**Congregazione delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo**, con sede legale in Bergamo, Via San Bernardino n. 56, C.F. e P.IVA 00533470167, in persona del [•], dott. [•] (d'ora in poi, "**Istituto Palazzolo**");

(d'ora in poi, congiuntamente, "**Parti**", e, singolarmente, "**Parte**")

**premessi che**

- a) le Parti sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che operano in ambito sanitario e sociosanitario gestendo ospedali, case di cura, residenze assistenziali, residenze protette e servizi di assistenza domiciliare integrata (d'ora in poi, "**Opere**");
- b) per la realizzazione in comune di talune attività, le Parti, all'esito di un'operazione che è stata eseguita in data odierna, hanno costituito una società a responsabilità limitata denominata Parusia Servizi Srl (d'ora in poi, "**Società**") con sede legale in Bergamo, via IV Novembre, n. 7, (d'ora in poi, "**Società**"), il cui capitale sociale, pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila//00), è pariteticamente diviso tra le Parti;
- c) la Società, retta dallo statuto qui allegato sotto la lettera A, svolge servizi clinici e amministrativi e altre attività, tra cui l'acquisto di beni e servizi, a favore delle Opere di entrambe le Parti;
- d) con la sottoscrizione del presente accordo (d'ora in poi, "**Patto Parasociale**"), le Parti intendono definire la *governance* della Società e disciplinare alcuni impegni reciproci nella gestione delle rispettive Opere.

**Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.**

### 1. Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del Patto Parasociale.

### 2. Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

2.1. Le Parti convengono che per la durata del Patto Parasociale la Società sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 4 (quattro) membri in carica per 3 (tre) esercizi nominati come segue:

- a) 2 (due) membri espressi da Istituto SCMR, tra cui il Direttore Generale dell'Istituto SCMR;
- b) 2 (due) membri espressi da Istituto Palazzolo, tra cui il Direttore Generale della Casa di Cura Palazzolo.

2.2. In sede di costituzione le Parti si impegnano a nominare per 3 (tre) esercizi come membri del Consiglio di Amministrazione i soggetti indicati nell'allegato B.

2.3. Fermo quanto previsto dal successivo art. 2.4, qualora uno degli amministratori nominato ai sensi dei precedenti artt. 2.1 e 2.2. cessi dalla carica per qualsiasi motivo, ivi inclusa la revoca da parte dell'assemblea, l'amministratore in sostituzione sarà nominato dall'assemblea della Società, e



prima ancora in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nella persona indicata dalla Parte che aveva in precedenza designato il membro cessato.

2.4. Il Direttore Generale dell'Istituto SCMR o della Casa di Cura - Istituto Palazzolo cessa dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, qualora cessi, per qualsiasi ragione, dalla carica di Direttore Generale ricoperta presso il socio di cui è espressione. In tal caso, l'amministratore in sostituzione sarà nominato dall'assemblea della Società, e prima ancora in sede di cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Direttore Generale nominato dal socio in sostituzione del Direttore cessato.

### **3. Presidente e Consigliere Delegato**

3.1. Le Parti convengono e, ai sensi dell'art. 1381 c.c. con riferimento al comportamento degli amministratori di propria nomina, si impegnano a far sì che per tutta la durata del Patto Parasociale il Consiglio di Amministrazione nomini tra i suoi membri:

- a) un Consigliere Delegato, la cui carica sia ricoperta a mandati alterni dal Direttore Generale dell'Istituto SCMR e della Casa di Cura - Istituto Palazzolo;
- b) un Presidente, la cui carica sia ricoperta a mandati alterni dal Direttore Generale espressione del socio che per quel mandato non esprime il Consigliere Delegato ai sensi della precedente lett. a).

3.2. Al Consigliere Delegato nominato ai sensi dell'art. 3.1, lett. a), dovrà essere attribuita: (1) la responsabilità della gestione delle attività della Società e delle strutture che ad essa afferiscono; (2) la sovrintendenza dell'organizzazione e del funzionamento della medesima e di tutte le sue articolazioni; (3) il coordinamento di tutte le attività operative e progettuali in funzione della realizzazione degli obiettivi stabiliti dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine, dovranno essere attribuiti al Consigliere Delegato tutti i poteri a ciò funzionali e, in particolare, il potere di:

- a) promuovere e coordinare le attività della Società;
- b) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) elaborare i progetti di *budget*, di piani pluriennali di investimento e di ogni atto di programmazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, provvedendo alla relativa attuazione;
- d) sovrintendere alla organizzazione della Società e alla gestione del personale;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina, la sostituzione o la revoca dei Direttori apicali dei servizi e delle funzioni sanitarie e amministrative della Società;
- f) assumere, nominare, definire le mansioni e le competenze e gestire ogni altro aspetto del rapporto con i dirigenti diversi da quelli di cui alla lettera precedente dandone informazione al Consiglio di Amministrazione;
- g) gestire, sotto ogni altro aspetto, i rapporti con il personale;
- h) sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della Società, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili e di ogni altro documento previsto dalle norme applicabili.

3.4. Nel caso in cui il Presidente o il Consigliere Delegato cessino dalla carica di amministratore ai sensi dell'art. 2.4, le Parti convengono e, ai sensi dell'art. 1381 c.c. con riferimento al comportamento degli amministratori di propria nomina, si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione attribuisca la carica di Presidente o di Consigliere Delegato, ai sensi dell'art. 3.1, al Direttore Generale nominato dal socio, competente ai sensi dell'art. 3.1, lett. a), in sostituzione del Direttore cessato.

3.5. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, decada l'intero Consiglio di Amministrazione prima della scadenza del mandato, le Parti si impegnano a nominare per la durata residua del mandato del consiglio decaduto, un Consiglio di Amministrazione che rispecchi la composizione, ai sensi dell'art. 3.1, del consiglio decaduto.

3.6. Le Parti convengono e, ai sensi dell'art. 1381 c.c. con riferimento al comportamento degli amministratori di propria nomina, si impegnano a far sì che nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione nominato in sede di costituzione della Società venga nominato come Consigliere Delegato il Direttore Generale dell'Istituto Palazzolo con i poteri di cui all'art. 3.2.

#### **4. Collegio sindacale**

Le Parti convengono che per la durata del Patto Parasociale il Collegio sindacale della Società, qualora nominato, sarà composto da un sindaco unico scelto di comune accordo tra le Parti.

#### **5. Destinazione degli utili**

Per la durata del Patto Parasociale, nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, le Parti si impegnano a destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

#### **6. Sede sociale e sede operativa**

Le Parti convengono che per tutta la durata del Patto Parasociale la società avrà sede legale a Bergamo, in via IV Novembre, n. 7, e sede operativa a Bergamo, in via San Bernardino n. 56.

#### **7. Impegni delle Parti**

7.1. Per l'intera durata del Patto Parasociale, ciascuna Parte si impegna a concordare con l'altra l'eventuale svolgimento, nelle proprie Opere situate nel territorio di Bergamo, di nuove attività sanitarie aventi particolare rilevanza (per es. l'apertura di un nuovo reparto).

7.2. Una volta definiti il volume e il perimetro dei beni e dei servizi che la Società dovrà acquistare a favore delle Opere, per tutta la durata del Patto Parasociale ciascuna Parte si impegna ad acquistare tali beni e servizi attraverso la Società nel rispetto dei volumi e del perimetro concordati per le proprie Opere.

7.3. Per tutta la durata del Patto Parasociale, ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione una porzione del proprio personale per la gestione della Società. A tal fine viene costituito un gruppo di lavoro composto da 4 (quattro) membri pariteticamente nominati dalle Parti per la definizione puntuale della struttura gestionale della Società.

#### **8. Durata**

Le previsioni del Patto Parasociale sono immediatamente efficaci e produrranno effetti tra le Parti sino alla scadenza della Società. Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal Patto Parasociale con comunicazione scritta inviata all'altra Parte, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata.

#### **9. Varie**

9.1. Tutte le comunicazioni previste dal Patto Parasociale dovranno essere in forma scritta e trasmesse a mezzo raccomandata R.R. o pec ai seguenti indirizzi:

- se a Istituto SCMR:  
Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto  
Via IV Novembre n. 7  
24128 - Bergamo,  
alla cortese attenzione del Direttore Generale  
PEC: [direzionesanfrancesco@pec.it](mailto:direzionesanfrancesco@pec.it)
- se a Istituto Palazzolo:  
Via San Bernardino n. 56  
24122 - Bergamo  
PEC: [casadicurapalazzolo@legalmail.it](mailto:casadicurapalazzolo@legalmail.it)  
alla cortese attenzione del Direttore Generale

*aww*

ovvero all'eventuale diverso indirizzo o PEC che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra mediante le modalità appena indicate.

9.2. Il Patto Parasociale potrà essere modificato unicamente attraverso un accordo scritto tra le Parti.

9.3. Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale il Patto Parasociale e i contenuti dello stesso.

9.4. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Patto Parasociale non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.


## **10. Risoluzione delle controversie**

10.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al Patto Parasociale, ivi comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione saranno devolute a un mediatore in conformità alle previsioni di cui al d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In caso di esito negativo, le controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale regolamento.


10.2. Le controversie non arbitrabili saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

Bergamo, 25 maggio 2023

Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto



Congregazione delle Suore delle Poverelle - Istituto Palazzolo



### **Allegati**

Allegato A

Statuto della Società

Allegato B

Amministratori della Società